

Cassazione civile sezione lavoro sentenza 02 febbraio 2012 n 1462

Licenziamento, reintegra, risarcimento, pensionamento, effettività

In caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice, il risarcimento dei danni ex art. 18 della legge n. 300 del 1970 è commisurato fino alla reintegrazione nel posto di lavoro. Ne consegue che va cassata la decisione con cui il giudice di merito abbia limitato l'entità risarcitoria al compimento del 65° anno di età, epoca del pensionamento, a prescindere dal fatto che quest'ultimo effettivamente vi sia stato o meno. Riferimenti normativi: art. 18, L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 4, L. 11 maggio 1990, n. 108; art. 2118 c.c.

Cfr. Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 11 gennaio 2012, n. 154.